

Regolamento Generale

Il presente Regolamento contempla le norme che stabiliscono le modalità di applicazione delle disposizioni statutarie, nonché quelle destinate ad integrare lo Statuto in materie non espressamente richiamate.

ART. 1: SEDE LEGALE E UFFICIO CENTRALE

1. L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, di seguito Ufficio Centrale (UC), potrà trovare ubicazione presso la Sede Legale o in altra Sede stabilita dal CDN
2. Le funzioni amministrative possono essere ubicate presso l'Ufficio Centrale o presso Sedi secondarie e consistono nel:
 - a) mantenere aggiornato il libro Soci
 - b) mantenere aggiornato l'elenco degli esperti
 - c) protocollare e conservare la posta in arrivo e in partenza destinandola a chi di competenza.
 - d) tenere informati il Direttore Generale del contenuto della corrispondenza di cui al protocollo
 - e) effettuare incassi e/o pagamenti nell'ambito dell'attività associativa e commerciale su disposizione del CDN o del Tesoriere o su disposizione di chi abbia ricevuto apposita delega dal CDN
 - f) conservare, anche in via informatica, tutti gli atti ufficiali oltre ai libri verbali dell'Assemblea Nazionale, del CDN e della Commissione Tecnica Centrale e tutti i contratti inerenti l'attività dell'Associazione conservare i verbali delle ispezioni dei Revisori Nazionali dei Conti
 - g) conservare e mantenere aggiornato un archivio delle sentenze del Collegio Nazionale dei Probiviri I e II Istanza e fungere da cancelleria per il protocollo dei deferimenti e ricorsi inoltrati e delle sentenze emesse dandone comunicazione al Direttore Generale
 - h) conservare tutte le pratiche relative al Libro Genealogico facendo uso anche di archivi informatici
 - i) svolgere tutte le attività amministrative collegate alla gestione del Libro Genealogico e alla gestione Soci

ART. 2: DIRITTI SOCIALI

1. Tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa, possono esercitare i seguenti diritti:
 - a) votare nelle Assemblee di Sezione di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 3 comma 7
 - b) detenere l'elettorato attivo e passivo
 - c) avanzare proposte al CDN e all'Assemblea Nazionale. Possono avanzare proposte alla Commissione Tecnica Centrale per il tramite del CDN
 - d) partecipare, quali uditori, alle riunioni degli Organi Sociali senza obbligo da parte di questi ultimi di apposita convocazione. Non possono partecipare alle riunioni dei Collegi dei Probiviri Nazionali e dei Revisori dei Conti Nazionali se non su specifica richiesta accolta dal Collegio interessato.
 - e) visionare presso le competenti sedi i libri Sociali nazionali e della propria Sezione, secondo quanto previsto dall'art. 2422 C.C. e nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy
2. I Soci Aderenti e Onorari possono partecipare all'attività Sociale limitatamente a quanto previsto dai precedenti punti c), d) ed e)

ART. 3: AMMISSIONE DEI SOCI EFFETTIVI E ADERENTI

1. La domanda di ammissione, di cui all'articolo 6 dello Statuto, deve essere presentata all'Ufficio Centrale a mezzo deposito diretto, posta, fax, posta elettronica, usufruendo dell'apposita modalità sul sito ufficiale o per il tramite di una Sezione Regionale. La prova del pagamento della quota dovrà essere allegata alla domanda.

2. La lista dei richiedenti verrà inviata alle Sezioni Regionali ove essi hanno stabilito la propria residenza o in altra Sezione nei casi previsti dal successivo art. 9 commi 2 e 3. Entro il termine di 5 giorni lavorativi le Sezioni possono presentare opposizione motivata al CDN. Ove la Sezione non risponda nel termine previsto la richiesta di ammissione si intenderà approvata. La tempestiva opposizione, per contro, dovrà essere valutata dal CDN. Per i Soci esteri la lista sarà portata solo all'attenzione del CDN
3. Il CDN delibera sull'ammissione, anche per via telematica, comunicando alla Sezione Regionale il contenuto della delibera se difforme dalla volontà della Sezione Regionale in merito all'opposizione inoltrata
4. In questo caso la Sezione Regionale potrà attivare la procedura dei conflitti di competenza.
5. il richiedente potrà esercitare i diritti sociali dal giorno successivo a quello di ratifica finale da parte del CDN.
6. Per coloro i quali hanno fatto richiesta di associazione dopo il primo di novembre di ogni anno, a meno che non debbano espletare pratiche al Libro Genealogico pagando la relativa tariffa da Socio, la procedura di ammissione viene procrastinata al mese di gennaio dell'anno successivo fatta salva l'anzianità così come prevista dall'Art. 6 punto 3 dello Statuto. In tal caso non si dovrà ripetere il pagamento della quota per l'anno entrante.
7. Nell'anno di rinnovo degli Organi Nazionali e Regionali potranno votare nelle Assemblee solo i Soci ammessi entro il 31 ottobre dell'anno precedente che abbiano regolarmente rinnovato entro il 31 dicembre la loro associazione. Non possono votare solo per il rinnovo degli Organi Regionali tutti quei Soci che sono stati ratificati nell'anno di rinnovo delle cariche sociali

ART. 4: DIMISSIONI DEL SOCIO E MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE

1. Le dimissioni da Socio devono essere firmate e presentate in forma scritta all'Ufficio Centrale a mezzo deposito diretto, posta, fax, posta elettronica. Esse avranno efficacia secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del C.C. Il Socio dimissionario non avrà diritto a rimborsi di alcun genere né alla ripetizione della quota associativa
2. Il rinnovo della quota effettuato in ritardo, ovvero dopo il termine del 31 dicembre, deve essere segnalato a cura dell'Ufficio Centrale al CDN per l'assunzione della relativa delibera di riammissione di cui al precedente Art. 3 comma 3. Il richiedente maturerà nuova anzianità avendo perso quella precedente
3. Ove il ritardato rinnovo fosse stato causato da gravi eventi giustificati e provati il CDN potrà applicare il principio del legittimo impedimento.

ART. 5: ELEZIONE, NOMINA E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

1. I Soci Effettivi che risultino in regola con il pagamento della quota associativa possono candidarsi alle cariche Nazionali e di Sezione fatte salve le specifiche disposizioni per i Probiviri e i Revisori.
2. Per le cariche nazionali sarà necessario aver maturato 36 mesi di anzianità associativa antecedenti l'Assemblea. Si dovrà, inoltre, presentare formale candidatura, al fine dell'elezione alla carica come previsto dal successivo art. 13 comma 1 lettera b). Eventuali nominativi, non candidatisi secondo tale procedura, che fossero inseriti nelle schede di votazione non potranno essere eletti né far parte della lista dei primi dei non eletti.
3. Per le cariche Regionali sarà necessario aver maturato un'anzianità di 12 mesi. Il Socio che abbia maturato tale anzianità entro la data dell'Assemblea di elezione potrà presentare la propria candidatura alla Segreteria di Sezione secondo quanto previsto per le cariche nazionali all'art. 13 comma 1 lettera b).
4. Dopo aver formalmente presentato la propria candidatura sia per le cariche nazionali che regionali il Socio potrà essere eletto solo se presente fisicamente alla riunione salvo il caso di legittimo impedimento certificato.
5. La decadenza dalle cariche si verifica:
 - a) per provvedimento disciplinare definitivo ad eccezione del richiamo scritto;
 - b) per dimissioni;

- c) per trasferimento della residenza ad altra Sezione Regionale, per revoca della costituzione della Sezione Regionale o per commissariamento della stessa o per perdita, accertata dal CDN, del numero minimo di Soci necessari alla costituzione di una Sezione Regionale, per trasferimento ad altro membro FIFe
 - d) per perdita della qualità di Socio dovuta anche al mancato rinnovo della quota entro il 31 dicembre;
 - e) a causa della diminuzione dei Soci della Sezione sotto la soglia minima prevista accertato al 31/12
 - f) per il naturale decorso del mandato;
 - g) se consigliere per non aver partecipato alla maggioranza delle riunioni entro i precedenti 365 giorni dall'elezione o cooptazione
 - h) se proboviro per non aver partecipato a tre riunioni consecutive del Collegio dei Probiviri I Istanza, nelle sue sottosezioni, e II Istanza e se revisore a tre riunioni consecutive dei Collegi dei Revisori dei Conti Nazionali e Regionali
 - i) per revoca del mandato
5. In tutti i casi il Direttore Generale o il Presidente di Sezione, ciascuno nel proprio ambito, provvederanno ad espletare le necessarie formalità per le cooptazioni o sostituzioni. Nel contempo il Direttore Generale informerà i Soci attraverso i mezzi di comunicazione più idonei

ART. 6: DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni da una carica devono sempre essere inviate al Presidente dell'Organo o del Collegio, o al Vicepresidente se si dimette il Presidente e, in ogni caso, per conoscenza anche all'Ufficio Centrale. Hanno efficacia dalla data del protocollo dell'UC.
2. Possono essere date anche durante la seduta del Collegio o del Consiglio la cui data del verbale fungerà da protocollo.
3. Il dimissionario ha l'obbligo di espletare comunque le mansioni di ordinaria amministrazione legate alla sua carica fino ad avvenuta sostituzione.
4. Qualora dal mancato espletamento delle funzioni derivasse un danno all'Associazione o alla Sezione il dimissionario potrà essere chiamato a rifondere il danno e si valuteranno eventuali provvedimenti disciplinari
5. Qualora siano contemporaneamente dimissionari la maggioranza dei membri di un Consiglio o di un Collegio, anche in presenza di una graduatoria di subentranti, si dovranno indire nuove elezioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 3
6. Le dimissioni da una carica, comunicate a qualsiasi titolo, comportano l'impossibilità di ricandidarsi per qualsiasi carica nel mandato successivo secondo quanto previsto all'Art. 7 comma 6 dello Statuto.

ART. 7: SOSTITUZIONE MEMBRI

1. Ove non si verificasse il caso previsto dal precedente art. 6 comma 5, i membri dimissionari o decaduti o revocati degli Organi Sociali nazionali e regionali dovranno essere prontamente sostituiti entro i successivi 60 giorni dalla data del protocollo di ricezione delle dimissioni o dalla data di decadenza
2. Per la sostituzione si dovrà seguire la graduatoria ottenuta in base ai voti riportati nell'ultima Assemblea elettiva. In caso di parità di voti ottenuti verrà scelto il Socio con maggiore anzianità associativa continuativa.
3. In caso di esaurimento della graduatoria si dovrà convocare apposita assemblea, anche su iniziativa del CDN stesso, per eleggere i membri mancanti. I Soci dovranno essere prontamente informati del fatto dando 30 giorni di tempo per la presentazione delle candidature a partire dalla comunicazione. I 60 giorni per la convocazione dell'assemblea decorreranno allo spirare del 30° giorno previsto per la presentazione delle candidature.
4. Allo stesso modo ci si comporterà al verificarsi dell'evento di cui al precedente Art. 6 comma 5
5. Nella prima riunione utile dopo la cooptazione o elezione del membro mancante o in caso di rinnovo totale dell'Organo si procederà alla nomina delle singole cariche vacanti

6. Le risposte di accettazione dell'incarico da parte dei primi esclusi chiamati in sostituzione dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di ricezione. Ove la risposta non pervenisse entro i termini previsti essa sarà considerata negativa.
7. Qualora non pervenissero candidature atte a sostituire i membri mancanti di un Organo non verrà convocata l'Assemblea e gli Organi resteranno operanti sino alla scadenza naturale del mandato salvo che il numero dei membri non scenda sotto la metà più uno dei membri previsti per quell'Organo. In questo caso il CDN valuterà i provvedimenti necessari.
8. La sostituzione di un membro è atto comunque dovuto ed ove non espletato nei tempi e nei modi corretti configura azione disciplinarmente rilevante per coloro i quali abbiano disatteso la procedura

ART. 8: INCOMPATIBILITA'

1. Qualora insorgano incompatibilità tra cariche ricoperte, l'interessato dovrà comunicare nel più breve tempo possibile la sua scelta al Direttore Generale, se trattasi di carica Nazionale, o alla Segreteria Regionale per quelle regionali
2. In caso di mancata accettazione della nuova carica entro 30 giorni dalla comunicazione si considererà confermata la carica già ricoperta o quella per la quale si sono espletati atti formali.
3. Sono comunque incompatibili tra loro:
 - a) La carica di Consigliere Nazionale con quella di Presidente dell'Assemblea Nazionale, Proboviro o Revisore esclusa quella di Delegato Regionale
 - b) La carica di Presidente Nazionale con gli altri Organi Sociali Nazionali e Regionali esclusa quella di Delegato Regionale
 - c) Il Direttore Generale con tutti gli altri Organi Sociali Nazionali e Regionali

ART. 9: LE SEZIONI REGIONALI

1. Le Sezioni Regionali sono riconosciute e autorizzate a costituirsi con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Ogni Sezione è formata dai Soci residenti nel relativo territorio regionale e da quei Soci residenti in Regioni non aventi una Sezione attiva, secondo le modalità geografiche stabilite dal CDN. In casi particolari, valutati dal CDN, un Socio potrà essere inserito nelle liste regionali di altra Sezione.
3. Eventuali Soci che abbiano residenza nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano saranno inseriti rispettivamente nelle liste delle Sezioni regionali dell'Emilia Romagna e del Lazio.
4. L'iter di costituzione di una Sezione Regionale inizierà su richiesta scritta e firmata da almeno 15 Soci Effettivi che dovranno inoltrare formale istanza al CDN il quale, entro 90 (novanta) giorni dal protocollo della domanda, dovrà comunicare la propria decisione.
5. Successivamente alla delibera del CDN in cui si autorizza la costituzione, i Soci promotori dovranno indire le elezioni degli Organi Regionali secondo le procedure previste per le convocazioni assembleari.
6. Il CDN ha la facoltà di non autorizzare la costituzione della Sezione Regionale con motivazione scritta inviata ai Soci richiedenti. Gli interessati, parti in causa, potranno inoltrare apposito ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri I Istanza sottosezione di competenza
7. Ove il CDN accerti una situazione di inattività gestionale o anomalie nella tenuta dei documenti contabili e amministrativi potrà decidere di revocare la costituzione della Sezione Regionale valutando eventuali provvedimenti disciplinari in presenza di danni accertati alla sezione e/o all'Associazione. In alternativa potrà decidere di commissariare la Sezione nominando un Commissario ad acta per regolare l'ordinaria amministrazione. In entrambi i casi vi sarà decadenza degli Organi Sociali. Il Commissario o lo stesso CDN provvederà nel più breve tempo possibile a convocare un'Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali.
8. Ogniqualevolta il numero di Soci scenderà sotto i 15 (quindici) alla data del 31/12, la Sezione sarà considerata non attiva. Ciò comporterà decadenza degli Organi Sociali e di conseguenza

dalle cariche detenute e i Soci saranno considerati appartenenti ad altra Sezione attiva secondo le modalità stabilite dal precedente punto 2.

9. La Sezione Regionale ha autonomia patrimoniale e fiscale.
10. Avrà il compito di promuovere e organizzare, attraverso appositi Comitati privati formati da Soci Effettivi le Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico. Potrà farlo anche in proprio, secondo quanto previsto dalle NT delle Esposizioni dopo aver ricevuto il benestare dall'Assemblea dei Soci che delibererà le modalità di ripiano delle eventuali perdite o l'utilizzo dell'eccedenze attive.
11. Metterà in atto ogni iniziativa tesa a divulgare la conoscenza del gatto e a incrementare il numero dei Soci.
12. La Sezione Regionale esplica la propria attività attraverso:
 - l'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Segretario
 - Il Tesoriere
 - I Delegati Nazionali
 - I Revisori dei Conti
 - tutte quelle commissioni che la Sezione, sempre nello spirito dello Statuto, intenderà istituire per un migliore raggiungimento delle finalità associative
13. Il Socio che si trasferisce, verrà considerato, immediatamente, Socio della Sezione Regionale in cui ha stabilito la nuova residenza e decadrà dalle cariche eventualmente ricoperte nella Sezione Regionale di provenienza. La quota pagata rimarrà comunque di competenza della Sezione di partenza

ART. 10: IL PATRIMONIO DELLA SEZIONE

1. Il Patrimonio della Sezione è costituito:
 - dai beni e dai valori che, per acquisti, lasciti o liberalità a questa vengano ad affluire
 - dalle somme accantonate
2. Le entrate sono costituite:
 - dalla quota-parte sulle quote associative dei Soci
 - dalla quota parte sugli affissi
 - da donazioni, contributi, sponsorizzazioni e sovvenzioni
 - da eventuali interessi attivi
 - dalla quota-parte relativa alle Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico
 - da altre entrate acquisite in qualsiasi modo al fine di sostenere l'attività associativa
3. Gli esercizi Sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 11: I DELEGATI NAZIONALI

1. I Delegati Nazionali vengono eletti dall'Assemblea di Sezione. Essi hanno pieno mandato ad operare in nome e per conto della Sezione. Non possono avere un mandato parziale.
2. Nel conferire delega ad altro Delegato Nazionale il delegante potrà limitare i poteri del proprio rappresentante anche a una singola votazione ovvero fornire vincolanti indicazioni formali di voto (dichiarazione scritta e sottoscritta).
3. Il numero dei Delegati Nazionali varia secondo un criterio calcolato sul numero complessivo dei Soci Effettivi alla data del 31/12 dell'anno precedente le elezioni

1 Delegato	con un minimo di 15 Soci
2 Delegati	al raggiungimento del 25° Socio
3 Delegati	al raggiungimento del 50° Socio
4 Delegati	al raggiungimento del 100° Socio
5 Delegati	al raggiungimento del 200° Socio
e di seguito 1 delegato in più	al raggiungimento di ogni successivo scaglione di 100 Soci

4. Se durante il quadriennio aumenterà il numero dei Soci evidenziato al 31/12 dedotti eventuali Soci dimissionari, aumenterà anche il numero dei Delegati Nazionali che resteranno in carica solo per il periodo residuo del mandato. In caso di diminuzione dei Soci il numero dei delegati resterà invariato.
5. I Delegati nazionali dovranno partecipare di persona ad almeno due Assemblee Nazionali nel quadriennio. In caso contrario non potranno essere rieletti nel quadriennio successivo. Allo stesso tempo dovranno partecipare all'Assemblea di Sezione e alla maggioranza dei Consigli Direttivi di Sezione (CDS) nel corso dell'anno, per poter esercitare la loro funzione l'anno successivo. In caso contrario, se in un anno solare non parteciperanno, essi decadranno dalla carica e saranno sostituiti con le modalità previste dal presente Regolamento. Per tale motivo è fatto obbligo al CDS di metterli formalmente al corrente dello svolgimento delle sedute.

ART. 12: ASSEMBLEA NAZIONALE: Procedure

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata dal suo Presidente con lettera raccomandata da inviare almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima convocazione
2. Il Presidente dell'Assemblea, eletto tra i delegati, nella prima Assemblea del mandato quadriennale, indicherà un Delegato Nazionale di sua fiducia che fungerà da Segretario dell'Assemblea. Il Presidente potrà sostituirlo nel corso del mandato. Si potrà registrare la seduta dandone comunicazione ai presenti.
3. Il Presidente custodirà presso l'Ufficio Centrale tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza e quant'altro gli sia affidato per l'espletamento dell'incarico. Egli è responsabile nei confronti dell'Associazione di quanto affidatogli. I Libri Verbali verranno conservati presso l'Ufficio Centrale fatto salvo il tempo necessario per la redazione dei verbali Assembleari
4. Il Presidente dell'Assemblea di concerto con il CDN stabilirà, entro la data massima del 31 gennaio di ogni anno, la data ufficiale dell'Assemblea Ordinaria. Il Direttore Generale ne curerà la pubblicazione sugli Organi ufficiali dell'Associazione.
5. Nei quindici giorni precedenti l'Assemblea, la lista degli aventi diritto non potrà subire variazioni, salvo provvedimenti disciplinari passati in giudicato. In questo caso la Sezione potrà sostituire il Delegato decaduto
6. La riunione dovrà tenersi in luogo facilmente accessibile a tutti gli aventi diritto
7. La prima e seconda convocazione fatte in due giorni diversi dovranno contenere:
 - a) Luogo, data e ora della riunione (prima e seconda convocazione)
 - b) L'Ordine del Giorno
 - c) i nominativi di tutti i convocati
 - d) In caso di elezioni la lista dei candidati dovrà avere evidenza dei punti 3, 4, 5, contenuti nel successivo articolo 13 punto 1 lettera b).
8. L'Ordine del giorno dovrà in ogni caso prevedere:
 - a) La nomina di tre scrutatori
 - b) La discussione di mozioni e interpellanze
 - c) Modifica o abrogazione delle delibere del CDN
9. L'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta (50%+1) degli aventi diritto in carica, presenti di persona o per delega, ove occorresse in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli aventi diritto in carica presenti di persona o per delega.
10. L'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta (50%+1) degli aventi diritto in carica presenti di persona o per delega.
11. Qualora si verificasse che in un'Assemblea regolarmente convocata sia assente il Presidente, l'Assemblea nominerà un Presidente provvisorio per permettere lo svolgimento di quell'Assemblea. Ove vi fosse la concomitante assenza del Segretario, il Presidente nominerà un Delegato a svolgere tale compito o, in alternativa, verrà scelto su delibera assembleare
12. Non si potrà discutere che su argomenti posti all'ODG inviati in allegato alla convocazione affinché tutti i Delegati ne siano informati. Qualora tutti i Delegati fossero presenti, anche per delega, si potrà discutere di argomenti non presenti all'ODG

13. Ad Assemblea conclusa il Presidente dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni invierà una copia del verbale al Direttore Generale affinché lo stesso ne curi la pubblicazione integrale sugli Organi di informazione dell'Associazione ex art.18 dello Statuto

ART. 13: ASSEMBLEA NAZIONALE: modalità

1. L'Assemblea Nazionale composta dai Delegati Regionali si svolgerà sotto la direzione del Presidente, che ne determinerà le modalità di svolgimento nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento, ed in particolare tenendo conto che:
 - a) I Regolamenti e le proposte da ratificare dovranno essere stati inviati assieme alla convocazione
 - b) Le candidature a una o più cariche nazionali dovranno essere inviate alla Sede Centrale dagli interessati a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il 31 gennaio, data dopo la quale le candidature non saranno ammesse. Le candidature dovranno comunque essere accompagnate dalle seguenti informazioni:
 - 1) dati anagrafici e residenza
 - 2) recapito telefonico abituale ed e-mail
 - 3) anzianità di Associazione
 - 4) cariche ricoperte in passato
 - 5) eventuali programmi
 - c) Nella votazione per l'elezione diretta del Presidente Nazionale i candidati non eletti non potranno candidarsi quali Consiglieri Nazionali, ma solo per altri Organi Nazionali.
 - d) Nelle votazioni per le elezioni dei componenti degli Organi ognuno degli aventi diritto potrà votare un numero pari o inferiore al numero degli eleggendi. Tali votazioni dovranno essere fatte a scrutinio segreto
 - e) L'abrogazione o modifica delle delibere del CDN, dell'anno precedente l'Assemblea, potranno essere fatte solo se richieste e inoltrate con la convocazione all'Assemblea. L'abrogazione o la modifica saranno immediatamente efficaci fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede
 - f) Le proposte avanzate dalle Sezioni e dai Soci, le mozioni presentate dai soggetti previsti dall'art. 9 comma 6 lettera k) dello Statuto, dovranno essere votate secondo le indicazioni dei proponenti che avranno il diritto di ritirare la proposta qualora le modifiche suggerite dall'Assemblea ne snaturino il contenuto
 - g) Sia le mozioni che le proposte una volta bocciate non potranno essere ripresentate che dopo due anni. Potranno essere ripresentate l'anno successivo quelle ritirate.
 - h) La mozione di revoca di un membro del CDN o dell'intero Organo dovrà essere presentata da almeno 1/3 degli aventi diritto in carica (firme in originale) e dovrà essere accompagnata dai motivi della richiesta che sarà votata a scrutinio palese.
 - i) In caso di revoca di un singolo membro esso verrà sostituito secondo quanto previsto al precedente Art. 7 punto 2 con l'unica deroga prevista al punto 3
 - j) Se la mozione di revoca dell'intero Organo viene approvata, il Presidente dell'Assemblea provvederà a convocare un'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo secondo quanto previsto dai precedenti Art. 12 e 13 comma 1 punto b. Ove i motivi della revoca riguardino ambiti disciplinari sarà fatto obbligo al nuovo CDN di procedere senza indugio proponendo un deferimento agli Organi competenti
 - k) Vista l'importanza della votazione, in caso di non approvazione del Bilancio consuntivo (anche le astensioni concorrono al mancato raggiungimento del quorum), sentite e registrate le motivazioni dei Delegati dissenzienti o astenuti, il Presidente dell'Assemblea provvederà a convocare un'altra Assemblea entro 60 gg.
 - l) Vista l'importanza della votazione, in caso di non approvazione del Bilancio Preventivo, Il CDN provvederà a fare proprie le modifiche proposte con esclusione di quelle relative all'amministrazione del personale. Il Bilancio così modificato sarà riproposto per la votazione nella medesima assemblea.
 - m) Relativamente a quanto previsto all'Art. 9 punto 8 dello Statuto sull'efficacia delle delibere assembleari si precisa che non avranno efficacia a partire dall'1/1 dell'anno successivo solo quelle i cui testi debbano essere inviati a Organi superiori come la CTC e di

conseguenza il competente Ministero e la FIFe. Esse acquisiranno efficacia solo dopo la ratifica dell'Organo a cui sono state indirizzate secondo le tempistiche adottate tempo per tempo da quest'ultimo.

- n) Se le delibere riguardano modifiche regolamentari esse avranno efficacia dalla pubblicazione sugli Organi di informazione o dalla data stabilita dall'Assemblea. Il CDN ha l'obbligo di attivarsi al fine di rendere operative le delibere assunte entro i termini previsti. Tutte le delibere approvate in Assemblea dovranno essere riportate sugli Organi di informazione dell'Associazione nel più breve tempo possibile.

ART. 14: L'ASSEMBLEA DI SEZIONE

1. L'Assemblea di Sezione viene convocata dal Presidente in luogo e orario tale da permettere la massima partecipazione dei Soci. La convocazione potrà essere fatta anche con lettera semplice o mail, possibilmente attraverso posta elettronica certificata (PEC), o in entrambi i modi. Copia della convocazione dovrà essere inviata al CDN per conoscenza.
2. All'Assemblea possono partecipare e votare tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali e comunque ricompresi nelle apposite liste aggiornate fornite dall'Ufficio Centrale. Unica deroga quella prevista dal precedente Art. 3 punto 7. Non possono essere accettati rinnovi della quota associativa durante l'Assemblea.
3. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro la fine del mese di marzo oppure, in ogni caso sempre in sede ordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci Effettivi o la maggioranza dei Consiglieri e/o la maggioranza dei Delegati Nazionali di Sezione.
4. L'Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Soci Effettivi di persona o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti di persona o per delega. Si potrà registrare la seduta dandone comunicazione ai presenti.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un Consigliere all'uopo delegato dal Presidente. Il verbale viene redatto dal Segretario di Sezione che lo sottoscrive assieme al Presidente dell'Assemblea. Entrambi sono responsabili della regolare verbalizzazione. Qualora si verificasse che in un'Assemblea, regolarmente convocata, siano assenti il Presidente o i suoi sostituti e/o il Segretario, l'Assemblea provvederà a nominare tra i Soci presenti un Presidente e/o un Segretario pro tempore.
6. L'Assemblea ha il compito di :
 - a) approvare o meno la relazione del Presidente di Sezione
 - b) deliberare su proposta del CDS l'attività da svolgere nell'anno
 - c) prendere atto della Relazione dei Revisori dei Conti
 - d) discutere ed approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo
 - e) eleggere il Presidente Onorario di Sezione ove proposto dal CDS.
 - f) eleggere i membri del CDS
 - g) eleggere i Revisori Regionali dei Conti
 - h) eleggere i Delegati Nazionali
 - i) deliberare sull'eventuale revoca degli Organi Sociali di Sezione o di singoli membri su richiesta di 1/5 dei Soci Effettivi per le Sezioni con più di 100 Soci e su richiesta di 1/3 dei Soci Effettivi per le Sezioni con meno di 100 Soci
 - j) formulare le proposte regionali che dovranno essere sottoposte all'Assemblea Nazionale
 - k) adempiere a tutte le altre funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti
 - l) discutere, approvare o meno le mozioni presentate dai Soci, anche durante l'assemblea, purché inerenti gli argomenti all'ODG
7. Tutte le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti salvo quelle relative alla revoca di una carica che dovrà prevedere la maggioranza dei 2/3 dei Soci Effettivi presenti purché il loro numero sia superiore ai rapporti previsti nel precedente punto 6 lett. i) di questo articolo
8. Ogni Socio Effettivo può delegare un altro Socio Effettivo della stessa Sezione a rappresentarlo durante l'Assemblea. Ogni Socio non potrà avere più di una delega.
9. Nella votazione per il Bilancio Consuntivo e Preventivo non votano i Consiglieri Regionali

10. Tutte le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali avverranno a scrutinio segreto e per tutte il Socio avrà facoltà di votare un numero di candidati pari o inferiore a quello degli eleggendi. Per contro, per la delibera di revoca dell'Organo o di un suo singolo membro, le votazioni avverranno a scrutinio palese. Tutte le altre votazioni saranno palesi salvo apposita richiesta avanzata da almeno un 1/3 dei Soci Effettivi presenti di persona o per delega
11. Per quanto riguarda l'approvazione o non approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo si seguiranno le stesse modalità previste per l'Assemblea nazionale al precedente art. 13 punti k) e l)

ART. 15: MAGGIORANZE PER LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Tutti gli aventi diritto, presenti in Assemblea, lo possono essere anche in forza delle deleghe conferite ad altro Delegato. Il computo dei voti e il successivo controllo delle maggioranze deve essere fatto avendo presente il numero complessivo degli aventi diritto.
2. In caso di votazioni sono previste le seguenti maggioranze:
 - a) **maggioranza dei voti ottenuti**
 1. elezione Presidente dell'Assemblea Nazionale
 2. elezione Presidente Nazionale - membri del CDN - Probiviri Nazionali - Revisori Nazionali dei Conti
 - b) **maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti)**
 1. Tutte le delibere previste dall'Art. 9 dello Statuto punto 6 lett. a), b), d), e), g), h), i), j), k), l)
 2. Tutte quelle che il Presidente dell'Assemblea ritiene possano essere assunte con la presente maggioranza

Per le votazioni inerenti il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo i membri del CDN non hanno voto (non formano il quorum) a' sensi art. 21 Codice Civile, ma possono votare per le deleghe eventualmente detenute. Parimenti non votano anche nel caso di richiesta di abrogazione o modifica di una delibera Consigliare

- c) **maggioranza assoluta (50% + 1 degli aventi diritto in carica)**
 1. Le delibere inerenti l'Art. 9 punto 7 lett. d) dello Statuto
 2. Modifica del Regolamento Generale
 3. Le delibere previste dall'art. 9 punto 7 lett. b), c) dello Statuto
- d) **maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto in carica**
 1. approvazione e/o modifica dello Statuto
 2. nomina del Presidente Onorario dell'Associazione

Qualora almeno un terzo dei presenti di persona o per delega lo richieda le votazioni si effettueranno a scrutinio segreto. Vengono effettuate a scrutinio segreto tutte le votazioni riguardanti le elezioni degli Organi Sociali e del Presidente dell'Assemblea Nazionale.

ART. 16: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

1. Il CDN si organizza e opera secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente a mezzo raccomandata, fax e/o mail almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, tramite fax e/o mail almeno 5 giorni prima della riunione. La convocazione dovrà contenere luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno. La prima e seconda convocazione potranno essere fissate anche nello stesso giorno. Qualora non vengano rispettate queste modalità il CDN non sarà validamente convocato e dovrà essere riconvocato.
3. La riunione potrà svolgersi anche in video conferenza su apposite piattaforme informatiche. Tali riunioni dovranno essere riportate successivamente sul Libro verbale e comunicate ai Soci con pubblicazione sul sito ANFI e sul periodico di informazione a meno che ciò non sia

possibile per motivi di privacy. Allo stesso modo si potrà deliberare anche con semplice CDN via mail secondo quanto specificato al successivo art. 18.

4. Il Consiglio, sia fisico che in videoconferenza, è validamente costituito, se regolarmente convocato, ove siano presenti la maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio è comunque valido, anche in caso di mancata convocazione formale, ove siano presenti tutti i membri in carica. Nel caso di presenza totalitaria dei membri si potranno discutere anche argomenti non presenti all'ODG.
5. Il Direttore Generale redige il brogliaccio del verbale della riunione. Il testo definitivo verrà sottoposto all'approvazione, via mail, ai membri del Consiglio. Essi ne approveranno la stesura definitiva. Potranno proporre delle modifiche che non possono stravolgere le delibere assunte. Ove un Consigliere non risponda alla mail entro i successivi 7 giorni dall'invio, il verbale si ritiene approvato nella stesura presentata. Il verbale approvato verrà riportato sul Libro Verbali. Nelle more dell'approvazione definitiva il Direttore Generale potrà comunque espletare le comunicazioni di rito relative alle delibere, salvo quelle disciplinari che dovranno essere fatte dopo l'approvazione.
6. La seduta potrà essere registrata al fine di agevolare la verbalizzazione
7. Ogni Consigliere ha diritto a far inserire sue dichiarazioni a verbale
8. Ove la convocazione sia stata richiesta al Presidente da uno o più Consiglieri, essa dovrà contenere l'ODG e i motivi dell'urgenza. Il Presidente, valutata la congruità e la liceità dei punti all'ODG, lo convocherà entro i successivi 30 giorni. Altrimenti dovrà debitamente motivare la mancata convocazione
9. Ove si discutano argomenti che riguardino uno o più Soci o per la delicatezza degli argomenti trattati, il Consiglio Direttivo potrà svolgersi a porte chiuse ove siano favorevoli il 50%+1 dei Consiglieri presenti o lo richieda il Socio stesso presente alla riunione. Sarà comunque presente il Direttore Generale
10. Copia dei verbali del CDN, in versione privacy, devono essere inviati, via posta o mail possibilmente PEC, alle Segreterie di Sezione e ai Delegati Nazionali. Contestualmente il Direttore Generale provvederà a curarne la pubblicazione sugli Organi di informazione dell'Associazione
11. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità colui il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

ART . 17: IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE (CDS)

1. Il Consiglio Direttivo di Sezione al momento della costituzione di una Sezione è composto da 3 (tre) membri che nominano nel loro ambito il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I Consiglieri aumenteranno in modo proporzionale al raggiungimento dei seguenti scaglioni di Soci:
 - 4 al raggiungimento del 50° Socio
 - 5 al raggiungimento del 100° Socio
 - 6 al raggiungimento del 150° Socio
 - 7 al raggiungimento del 200° Socio
 Con 4 membri si procederà anche alla nomina di un Vicepresidente.
2. Il Segretario di Sezione informerà il CDN delle elezioni e nomine allegando una copia del Verbale dell'Assemblea, regolarmente firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e la copia del verbale del CDS firmato dai suoi membri.
3. Il CDS è convocato dal Presidente di propria iniziativa secondo le modalità previste per il CDN al precedente art. 16 comma 2. La riunione si potrà svolgere anche in videoconferenza facendo uso di apposite piattaforme informatiche.
4. Uno o più Consiglieri possono richiedere la convocazione al Presidente, secondo le modalità previste per il CDN al precedente art. 16 comma 8
5. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto

6. Il Consiglio è comunque valido anche senza regolare convocazione ove siano presenti tutti i membri.
7. Vi possono essere sedute di Consiglio a porte chiuse secondo quanto previsto per il CDN all'art. 16 comma 9
8. Il Consiglio Direttivo di Sezione ha il compito di:
 - a) curare il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione e stabilire l'attività da proporre in assemblea
 - b) intraprendere le opportune iniziative per l'incremento sia dell'Associazione che della Sezione
 - c) approvare le domande di associazione inviate dal CDN secondo quanto previsto dal precedente art. 3 comma 2
 - d) comminare il richiamo scritto ai Soci che si rendessero responsabili di atti contrari allo Statuto o ai regolamenti oppure deferirli ai probiviri per l'applicazione delle sanzioni di competenza di questi ultimi secondo quanto previsto al successivo art. 25
 - e) esaminare e approvare il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo da presentare all'Assemblea di Sezione
 - f) nominare i controllori di cucciolate comunicando i nominativi al Libro Genealogico
 - g) assegnare compiti specifici ai Soci per il raggiungimento degli scopi Sociali
 - h) proporre all'Assemblea il Presidente Onorario di Sezione

ART . 18: CDN e CDS IN VIDEOCONFERENZA O MAIL

1. Visto quanto previsto dallo Statuto all'Art. 10 comma 9 si stabilisce che, a seguito dell'evoluzione tecnologica e in base al principio di pronta risposta alle istanze dei Soci, il CDN e il CDS potranno deliberare anche attraverso Consigli via mail o con Consigli in video conferenza mediante apposite piattaforme telematiche, secondo quanto riportato anche al precedente art. 16 comma 3 e art. 17 comma 3
2. Di tali delibere si dovrà fare richiamo nel primo Consiglio Direttivo utile ma senza bisogno di ratifica essendo efficaci immediatamente
3. Tali delibere non potranno comunque riguardare: a) Bilancio Consuntivo e Preventivo, b) nomina rappresentanti ANFI in CTC, c) tutte quelle per cui la maggioranza dei Consiglieri chieda la riunione formale.

ART. 19: PRESIDENTE NAZIONALE – DIRETTORE GENERALE – TESORIERE NAZIONALE

1. Il Presidente è responsabile in solido con gli altri membri del Consiglio degli atti compiuti.
2. Saranno esenti da responsabilità coloro i quali non abbiano partecipato all'atto eventualmente dannoso, salvo il caso in cui essendo a cognizione dell'atto che si stava per compiere non si sia provveduto a segnalare il proprio dissenso.
3. Il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:
 - a) Coordina le attività dell'UC
 - b) Coordina le attività del Libro Genealogico
 - c) Firma i documenti del Libro e la relativa corrispondenza interna ed esterna ove delegato dal CDN con apposita delibera
 - d) Prepara le riunioni della Commissione Tecnica Centrale predisponendo la convocazione e quanto necessario al processo di formazione e formalizzazione delle relative delibere
 - e) Stila i verbali della CTC, formalizza la documentazione atta a permettere la decretazione ministeriale, provvedendo al suo invio
 - f) Relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale l'attività svolta ed eventuali casi di particolare difficoltà relativi all'attività del Libro, proponendo un'eventuale soluzione.
 - g) Partecipa alle riunioni del CDN senza diritto di voto per la redazione del verbale
 - h) Espleta tutti gli incarichi previsti dal presente Regolamento
4. Il Direttore Generale compila i verbali delle riunioni e provvede assieme al Tesoriere, ciascuno nel proprio ambito, a dare attuazione alle delibere del CDN. Mantiene i contatti con l'Ufficio

Centrale provvedendo costantemente a inviare copia della corrispondenza ricevuta e inviata sotto qualsiasi forma.

5. Il Tesoriere Nazionale provvede, avvalendosi anche di professionisti esterni, alla redazione del Bilancio Consuntivo, del Conto Economico, della nota informativa e, di concerto con gli altri membri del Consiglio, cura la predisposizione del Bilancio Preventivo da presentare all'Assemblea Nazionale. Predisporre con cadenza semestrale una situazione dei conti che presenterà al CDN.

ART. 20: PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE DI SEZIONE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri degli atti compiuti. Saranno esenti da responsabilità coloro i quali non abbiano partecipato all'atto eventualmente dannoso, salvo il caso in cui, essendo a cognizione dell'atto che si stava per compiere, non abbiano provveduto a segnalare il proprio dissenso. Il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente in caso di assenza e ne assume tutti i poteri.
2. Il Segretario si occupa di tutte le pratiche di segreteria, coadiuva il Presidente fungendo da segretario nelle Assemblee e nei Consigli, occupandosi della redazione dei relativi verbali e assieme al Presidente firma gli atti ufficiali della Sezione. E' responsabile assieme con il Presidente della custodia dei libri verbali. Provvede assieme al Tesoriere alla realizzazione delle delibere consiliari e assembleari.
3. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa fungendo anche da cassiere. E' responsabile della corretta tenuta del Libro cassa e della sua conservazione. Ha l'obbligo di predisporre il Bilancio consuntivo che presenterà in sede di Consiglio per l'approvazione e provvederà a riunire il Collegio dei Revisori per le loro verifiche. Predisporre di concerto con gli altri Consiglieri il Bilancio Preventivo che presenterà assieme al Bilancio consuntivo e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti all'Assemblea dei Soci entro la fine del mese di febbraio. Una volta ottenuta da parte dell'Assemblea dei Soci l'approvazione dei due documenti contabili provvederà ad inviare alla Tesoreria Nazionale copia del Bilancio consuntivo.
4. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro

ART. 21 UFFICIO CENTRALE E LIBRO GENEALOGICO

1. L'UC è composto dall'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie all'adempimento degli scopi e finalità di cui all'Art. 2 dello Statuto e svolge le funzioni e le incombenze previste all'Art. 1 del presente Regolamento.
2. L'UC e il Libro Genealogico vengono coordinati e diretti dal Direttore Generale di cui all'art. 3 punto c dello Statuto
3. Responsabili dell'attività dell'UC, dell'applicazione del Disciplinare e delle Norme Tecniche e dell'attuazione delle delibere della CTC sono il Presidente Nazionale dell'ANFI e il Direttore Generale. Il Presidente ha il compito di conservare, aggiornare e custodire i Libri Genealogici
4. Il CDN ha la facoltà sia di nominare Soci a supporto del lavoro sia di avvalersi di strutture esterne qualificate (per consulenze veterinarie ed esami genetici, test e quant'altro sia necessario) per evitare errate dichiarazioni o il propagarsi di malattie rilevabili a tutela dei soggetti coinvolti
5. Il personale addetto al Libro Genealogico ha il compito di:
 - a) curare la corretta predisposizione delle pratiche secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati .
 - b) controllare, tramite propri incaricati, le cucciolate per il rilascio dei Certificati Genealogici. Si avvale anche dei Presidenti di Sezione o loro delegati per il controllo degli allevamenti sia in caso di richiesta di concessione dell'affisso sia per il suo mantenimento che per il cambio di residenza e per l'ordinaria funzione di controllo della corretta gestione dell'allevamento. Ove il controllo dell'Affisso abbia dato esito positivo si inoltrerà la pratica al CDN per la ratifica.
 - c) il Direttore Generale in caso di irregolarità genetiche, pratiche non conformi o quant'altro, che il Libro Genealogico non fosse in grado di risolvere, le trametterà al CDN che darà le opportune indicazioni

d) Nel caso in cui vi siano segnalazioni, o in caso di infrazioni ricomprese tra quelle previste dal Disciplinare del Gatto di Razza art. 17 e 18, viene fatto obbligo al Libro Genealogico, per il tramite del Direttore Generale, di trasmettere la pratica, accompagnata dalle opportune osservazioni ed eventuale proposta di sanzione, al CDN che provvederà in merito applicando quanto previsto all'art. 20 del predetto Disciplinare

6. Per ogni eventuale controversia con l'Ufficio Centrale il Socio potrà fare ricorso al CDN entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
7. In caso di: sterilizzazione, hosting, morte, smarrimento o furto di un soggetto iscritto, il proprietario è tenuto a comunicarlo all'UC al fine di una tempestiva registrazione
8. Il rapporto di un Socio con altre Associazioni feline sarà regolato dagli accordi internazionali che la Fife stabilirà, tempo per tempo, da accordi sanciti con ANFI e a patto che ciò sia conforme a quanto previsto dalla Legislazione italiana, relativamente alla tenuta dei Libri e allo svolgimento delle Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico
9. I soggetti acquistati dai Soci o dagli utenti del Libro Genealogico con documenti emessi da altre realtà associative italiane o estere verranno registrati secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di razza e relative Norme Tecniche e Allegati

ART. 22: COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Presidente del Collegio lo convocherà, su iniziativa propria o su richiesta di uno dei membri, ogniqualvolta lo ritenga necessario per espletare i compiti statutariamente previsti. Il Collegio sarà convocato almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Sarà in ogni caso valida la riunione in cui siano presenti tutti i membri del Collegio. La riunione si potrà svolgere anche in videoconferenza.
2. Il Collegio di Sezione potrà espletare i suoi compiti anche in assenza di un membro che non sia il Ragioniere o il Laureato in Economia. Qualora un membro del Collegio risultasse assente a tre riunioni consecutive verrà sostituito secondo le modalità previste dal precedente art. 7
3. Il Presidente del Collegio Nazionale predisporrà una relazione, firmata da tutti i membri che hanno partecipato alla verifica, da presentare assieme al Bilancio Consuntivo e al rendiconto economico all'Assemblea Nazionale
4. Il Presidente del Collegio di Sezione predisporrà una relazione, firmata da tutti i membri che hanno partecipato alla verifica, da presentare assieme al Bilancio Consuntivo all'Assemblea dei Soci.
5. Ove si riscontrassero delle irregolarità sostanziali è fatto obbligo a tutti i membri del Collegio di Sezione di comunicarlo, anche singolarmente, al CDN che prenderà i provvedimenti del caso.

ART. 23: COLLEGI DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio di I Istanza è formato da due sottosezioni: a) sottosezione Nord Italia b) sottosezione Sud Italia.
2. Alla sottosezione Nord Italia verranno inviati tutti i deferimenti riguardanti Soci residenti nelle seguenti Regioni: Lazio; Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria e Soci residenti all'estero.
3. Alla sottosezione Sud Italia verranno inviati tutti i deferimenti riguardanti i Soci residenti nelle seguenti Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna
4. I Presidenti delle sottosezioni del Collegio della I Istanza e il Presidente della II Istanza convocheranno i membri ogniqualvolta sia necessario per espletare i compiti statutariamente previsti, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Sarà in ogni caso valida la riunione in cui siano presenti tutti i membri del Collegio o della sottosezione. La riunione si potrà svolgere anche in videoconferenza.
5. Tutti i deferimenti e i ricorsi dovranno essere discussi per garantire l'emissione di una sentenza. Il Collegio potrà emettere la sentenza anche se un membro del Collegio o della sottosezione fosse assente o si astenesse. Qualora un membro risultasse assente a tre riunioni consecutive verrà sostituito secondo le modalità previste dal precedente art. 7

6. Le sottosezioni e il Collegio di II Istanza dovranno emettere la sentenza o l'interpretazione autentica entro 90 giorni dalla ricezione del deferimento, del ricorso o della richiesta di arbitrato o interpretazione autentica, debitamente protocollati dall' Ufficio Centrale.
7. Nel caso in cui non venisse emessa una sentenza nei termini, il CDN delibererà di concedere un'eventuale proroga di 30 giorni non ripetibile per lo stesso caso.
8. Salvo i casi previsti dal precedente comma non vi possono essere motivi di nessun altro genere che sospendano il periodo previsto per l'emissione della sentenza
9. Emessa la sentenza essa sarà inviata dai Presidenti delle sottosezioni e dal Presidente del Collegio di II Istanza all'Ufficio Centrale per il protocollo e per l'espletamento delle relative incombenze informative a carico del Direttore Generale
10. Qualora un Collegio risultasse inattivo, esso decadrà e dovranno essere nominati altri membri, diversi dai precedenti.

ART. 24: ATTI SANZIONABILI

1. Gli atti per cui sono previsti i provvedimenti disciplinari ai sensi art.14 dello Statuto sono i seguenti:
 - a) qualsiasi atto contrario al benessere del gatto o in generale di altri animali
 - b) atti contrari allo Statuto, al Regolamento Generale, alle delibere del CDN non abrogate dall'Assemblea Nazionale, al Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati oltre al corpo Regolamentare FIFe
 - c) atti contrari al buon andamento dell'Associazione con particolare riferimento alle cariche ricoperte all'interno di Organi statutari e di controllo, siano essi Nazionali o Regionali con particolare riferimento a:
 - 1) atti amministrativi
 - 2) mancato adempimento di atti dovuti
 - 3) atti che minino la credibilità dell'Associazione
 - 4) qualsiasi comportamento, anche passivo, che non permetta il regolare svolgimento dell'attività associativa
 - d) comportamenti non corretti alle Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico ANFI e alle Esposizioni feline estere FIFe, sia in termini di iscrizione e gestione dei soggetti iscritti, che verso altri espositori, Giudici, Allievi Giudici e steward, addetti alla Segreteria, veterinari, Comitati e pubblico
 - e) false dichiarazioni nelle pratiche relative al Libro Genealogico e/o atteggiamenti che tendono a procrastinare al di là di un ragionevole tempo le verifiche e i controlli stabiliti dal Libro Genealogico e/o precludano i controlli stessi istruiti al fine di stabilire la veridicità delle dichiarazioni fatte o per controllare la situazione igienico-sanitaria e/o di benessere dei soggetti posseduti in allevamento
 - f) tentativi di frode nei confronti dell'Associazione, dei Soci, dei Soci di membri FIFe e di terzi non Soci nell'ambito degli atti di compravendita di gatti. È assimilabile la mancata consegna della documentazione atta al trasferimento della proprietà di un soggetto iscritto quale: Certificato Genealogico e/o passaggio di proprietà redatto su apposito modulo ANFI
 - g) qualsiasi comportamento, non conforme ai principi di correttezza, sportività ed educazione, quelli lesivi dell'onorabilità della persona o interpretabili come tali, tenuti sia durante le Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico che attraverso interventi sui social forum, ovvero nel rispetto del dettato statutario secondo quanto previsto all' art. 5 comma 8.

ART. 25: MODALITA' APPLICATIVE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Richiamo scritto: viene comminato dal CDN, dai CDS o dai Collegi probivirali e svolge la funzione di avvisare il Socio che gli atti compiuti non sono conformi allo Statuto e ai Regolamenti. Viene adottato nel caso in cui si possa ragionevolmente presumere che il comportamento del Socio non sia stato doloso o non particolarmente grave.
2. Sospensione: il provvedimento, adottato solo dai Collegi dei probiviri, prevede un periodo minimo di 7 giorni fino a un massimo di tre anni, a seconda della gravità dei fatti.

3. Radiazione: tale provvedimento, adottato solo dai Collegi dei Probiviri per atti estremamente gravi, non consente al radiato di ripresentare la domanda di ammissione
4. Sospensione cautelativa in attesa di sentenza: il provvedimento della sospensione cautelativa potrà essere adottato solo nel caso in cui si riscontri la possibilità di reiterazione degli atti sanzionabili, in attesa di sentenza degli Organi disciplinari. Il periodo di sospensione non potrà eccedere i 180 giorni dalla comunicazione ufficiale e verrà computato nel periodo di sospensione comminato con sentenza definitiva.
5. Il Socio sospeso che decidesse di rassegnare le dimissioni da Socio o di non rinnovare la tessera annuale arresterà il periodo di pena da scontare a far tempo dalla data del protocollo dell'Ufficio Centrale o dal 31/12 dell'anno precedente al mancato rinnovo. Il periodo residuo dovrà essere scontato nel momento dell'eventuale riassociazione.
6. Il provvedimento definitivo della sospensione produrrà la perdita delle cariche, l'impossibilità di partecipare alle attività dell'Associazione salvo il rinnovo della tessera per poter scontare la sanzione e fatte salve le pratiche al Libro Genealogico. Le attività vietate nel periodo di sospensione sono: a) partecipazione alle Assemblee, b) partecipazione alla organizzazione di Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico, c) attività come Allievo giudice, d) partecipazione alle manifestazioni ufficiali del Libro e a esposizioni all'estero, e) partecipazione al campionato nazionale nell'anno della sanzione, f) tutte quelle qui non previste ma che sono di fatto attività associative secondo la valutazione del CDN
7. Sospensione attività espositiva per un Socio: tale provvedimento è comminato dal CDN, anche su segnalazione dei Soci, e riguarda in particolare: a) mancato pagamento quote di iscrizione; b) uscita senza permesso dalla manifestazione prima dell'orario di chiusura; c) tutte quelle che non riguardano gli atti sanzionabili. Il periodo di sospensione dell'attività espositiva per un Socio va da un minimo di tre mesi a un massimo di tre anni.
8. Sospensione motivata dell'attività organizzativa di Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico: qualsiasi ente organizzatore potrà vedersi sospesa l'attività espositiva per fatti inerenti le manifestazioni quali: a) mancato pagamento quote all'ANFI, b) debiti con ditte che hanno fornito servizi, c) organizzazione mancante degli elementi minimi di servizi o per ambienti troppo caldi o troppo freddi, d) tutte quelle che il CDN riterrà opportuno considerare. Il periodo di sospensione per un Comitato deve essere comminato per anno solare fino a un massimo di tre. Non è previsto il ricorso agli Organi disciplinari, ma al CDN esponendo eventuali giustificazioni.

ART. 26: PROCEDURE

1. Tutti i Soci possono promuovere deferimenti o ricorrere avverso provvedimenti di primo grado al Collegio Nazionale dei Probiviri I e II Sezione a seconda della competenza
2. Il CDN potrà promuovere un deferimento solo nei seguenti casi: 1) contestazioni/segnalazioni di persone non Socie riguardanti il LG, Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico, comportamenti dei Soci non consoni a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale e dalle norme FIFe; 2) segnalazioni dei controllori di Affisso o cucciolata di anomalie o di casi in cui il Socio abbia disatteso le norme di cura, tutela e benessere degli animali; 3) atti rilevati autonomamente ovvero senza segnalazione di Soci.
3. Qualsiasi deferimento o ricorso deve essere inoltrato, tramite l'Ufficio Centrale, che lo protocollerà, al Collegio di competenza e al Socio deferito dopo averlo inoltrato al Direttore Generale per giusta informazione.
4. Qualsiasi deferimento o ricorso dovrà essere accompagnato contestualmente da una somma denominata "deposito di soccombenza", che non verrà comunque restituita, pari a sei quote associative e da un'impegnativa al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. La quota di soccombenza dovrà essere versata tramite bonifico bancario o con bollettino postale. Non è compito né dell'UC né del Direttore Generale suggerire il completamento della pratica ove mancasse il versamento e/o la dichiarazione di assunzione dell'onere delle spese di giudizio in caso di mancato accoglimento delle istanze avanzate
5. Solo le istanze presentate dagli Organi dell'Associazione e dal Presidente dell'Assemblea Nazionale non dovranno essere accompagnate dalla somma sopraddetta e dall'impegnativa di pagamento.

6. Nel caso in cui vi siano addebiti da imputare a Organi Sociali per i quali è prevista la procedura di cui all'Art. 9 comma 6 punto f) e comma 7 punto b) dello Statuto, non si potranno avviare procedure disciplinari prima di aver sottoposto i casi all'Assemblea Nazionale.
7. Il Collegio Nazionale I Istanza, attraverso le sue sottosezioni, emessa la sentenza di primo grado, la inoltrerà all'Ufficio Centrale che la protocollerà e la invierà agli interessati con lettera raccomandata a.r. anticipata via mail (solo se PEC) e al Direttore Generale
8. il Socio e gli Organi Sociali potranno presentare ricorso al Collegio Nazionale II Istanza con la medesima procedura prevista al punto 3 e 4 di questo articolo entro 30 giorni dalla data della ricezione della comunicazione (il computo va fatto non considerando il giorno di ricezione)
9. Fino alla sentenza definitiva la sentenza di primo grado non avrà efficacia e gli interessati potranno partecipare a pieno titolo alla vita associativa salvo il caso di radiazione.
10. Tutti i provvedimenti disciplinari dovranno essere compiutamente motivati. Le sentenze di sospensione e di radiazione in primo grado avranno efficacia e diverranno definitive a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del ricorso e in secondo grado dalla data di ricezione della comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r./PEC agli interessati
11. Qualora le sentenze prevedano anche il pagamento di sanzioni pecuniarie essendo queste parte sostanziale della sentenza, il Socio dovrà adempiere al pagamento per poter esercitare i diritti sociali
12. Il Socio prosciolto da qualsiasi addebito sarà informato dal Direttore Generale nel più breve tempo possibile
13. Tutte le sentenze passate in giudicato dovranno essere pubblicate in forma sintetica sugli Organi d'informazione dell'Associazione.
14. Qualora un Socio deferito ai Collegi si dimetta prima della sentenza definitiva vi è la perdita dell'interesse associativo a perseguirlo. Qualora, però, gli atti denunciati siano tali che l'eventuale sentenza possa creare giurisprudenza associativa il CDN potrà richiedere al Collegio competente l'emissione di un parere che chiarisca se il Socio poteva essere sanzionato o meno. Tale parere sarà motivo per rifiutare la richiesta di riassociazione.

ART. 27: COMMISSIONI

1. Tutte le Commissioni create dal CDN per regolare la vita dell'Associazione saranno composte da Soci e non Soci nominati dal CDN in numero variabile a seconda delle esigenze.
2. Uno dei membri, nominato dal CDN, avrà l'incarico di coordinare i lavori della Commissione. Egli relazionerà al CDN sulle attività svolte. Le commissioni possono avanzare proposte e suggerimenti che il CDN valuterà e che potrà fare propri. I membri rimangono in carica fino a dimissioni o revoca della nomina e comunque decadono con il termine del mandato del CDN che li ha nominati. Supportano il CDN nelle materie di competenza.
3. I membri di una Commissione non possono far parte di altre commissioni
4. Ove per la complessità delle materie trattate vi sia il bisogno di emanare un regolamento sarà necessario che lo stesso sia prima approvato dal CDN e successivamente ratificato dall'Assemblea Nazionale.
5. Le Commissioni esprimono a maggioranza dei membri i loro eventuali pareri che saranno inviati al CDN per la determinazione delle relative delibere

ART. 28: ASSEMBLEA DEI GIUDICI E ALLIEVI GIUDICI (CORPO DEGLI ESPERTI)

1. L'Assemblea dei Giudici e Allievi Giudici è formata da tutti i Giudici e dagli Allievi Giudici Italiani
2. Nomina un proprio rappresentante che si farà carico di organizzare incontri annuali per discutere delle problematiche inerenti il Corpo degli Esperti
3. Propone al CDN fino a un massimo di tre nominativi al fine di permettere la scelta del rappresentante del Corpo degli Esperti nella Commissione Tecnica Centrale. Tale proposta non è vincolante per il CDN il quale nominerà il rappresentante anche in mancanza di indicazioni
4. Si occupa di tutti gli argomenti inerenti la loro specificità e in particolare suggerisce all'Assemblea Nazionale o al CDN eventuali proposte da portare all'Assemblea FIFe.

ART. 29: L'ASSEMBLEA DEGLI ALLEVATORI CON AFFISSO

1. L'Assemblea degli Allevatori con Affisso è formata da tutti i Soci a cui è stato concesso un Affisso
2. L'attività e quanto concerne la corretta gestione dell'Assemblea stessa viene normata da un regolamento proposto, modificato e aggiornato dall'Assemblea stessa con apposita delibera presa a maggioranza dei presenti. Esso viene inviato al CDN che esprimerà il suo parere conforme prima di inviarlo all'Assemblea dei Delegati per la sua ratifica. In caso di mancata ratifica o di parere conforme negativo il testo verrà rinviato all'Assemblea degli Allevatori con gli emendamenti proposti
3. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto tra i Suoi membri un Presidente e un Segretario.
4. Le modalità di convocazione seguiranno quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale per l'Assemblea Nazionale
5. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. Tali delibere saranno inviate per conoscenza anche all'UC e al Direttore Generale
6. E' compito dell'Assemblea trattare tutta la materia relativa all'Allevamento felino facendo proposte, non vincolanti, al CDN con particolare riferimento ai seguenti ambiti: a) standard, b) procedure di riconoscimento degli Affissi, c) benessere e tutela, d) modifiche ai regolamenti e Norme Tecniche e) Codice Etico, f) i nominativi delle quattro categorie per la CTC, g) tutto quanto può essere riferito a una corretta gestione degli allevamenti

ART. 30: I CLUB DI RAZZA

1. I Soci ANFI possono costituire Club di Razza allo scopo di diffondere, tutelare e migliorare la/le razza/e a cui il Club è dedicato
2. L'Associazione autorizzerà la costituzione di un Club verificando la sussistenza dei seguenti requisiti
 - a. La/le razza/e devono essere tra quelle citate nelle Norme Tecniche e relativi allegati
 - b. La domanda di costituzione firmata in originale deve essere inoltrata da almeno 15 Soci
 - c. Lo Statuto del Club deve essere conforme ai principi statutari dell'Associazione e al Disciplinare del Gatto di razza e relative Norme Tecniche e Allegati
 - d. L'Organizzazione minimale del Club deve prevedere:
 - a) Un Consiglio Direttivo
 - b) Un Regolamento che preveda che l'ambito disciplinare sia sottoposto al vaglio dei Proviviri dell'Associazione a meno che non esista un Organo disciplinare interno al Club
3. Per ogni singola razza potrà essere autorizzata la nascita di un singolo Club fatti salvi i diritti acquisiti dai Club esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Tali Club, però, dovranno adeguarsi alle norme di cui sopra
4. I Club contribuiscono alla vita associativa e coadiuvano gli Organi Sociali in merito alle decisioni o iniziative che riguardano le loro Razze. Possono essere consultati dal CDN in merito alle delibere che avranno per oggetto la razza di cui si occupa il Club.

ART. 31: MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO RASSEGNE – CONVEGNI – SPECIALI DI RAZZA

1. L'Associazione direttamente o attraverso le proprie Sezioni Regionali, i Club di Razza, i Comitati Espositivi e singoli Soci anche in collaborazione con professionisti esterni possono organizzare:
 - a. Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico regolate dalle Norme Tecniche e relativi Allegati
 - b. Rassegne
 - c. Speciali di Razza e Best separati
 - d. Convegni specialistici
2. Per le manifestazioni di cui ai punti b), c) e d) i soggetti di cui al punto 1 potranno fare richiesta di sponsorizzazione al CDN che ne deciderà anche l'ammontare

3. Le speciali di razza, organizzate dai singoli Club, sono considerate iniziative atte a migliorare la conoscenza di dette razze e per tale motivo l'ANFI ne patrocina l'organizzazione.
4. L'organizzazione delle speciali deve rispettare questi criteri minimali:
 - a. Presenza di almeno 25 soggetti a catalogo, salvo diverse disposizioni FIFe
 - b. Il giudizio della speciale deve essere formulato da almeno tre Giudici
 - c. I Giudici devono essere contattati precedentemente acquisendone il gradimento
 - d. Non potranno svolgersi prima o dopo una speciale della stessa razza con un gap temporale di almeno 2 mesi. La richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata dal CDN
 - e. Stesso criterio dovrà essere adottato in caso di Best separati richiesti dai Club di razza

ART. 32: DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento Generale dovrà essere proposta all'Assemblea Nazionale dal CDN o da almeno 1/5 degli aventi diritto.
2. Ogni modifica dovrà essere apportata dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno il 50%+1 degli aventi diritto